



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1734/2007

Reg.Dec.

N. 2178 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO, in
persona del Ministro p.t., e dalla QUESTURA DI TERNI, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma alla via
dei Portoghesi n. 12;

contro

***** , rappresentata e difesa dall'avv. Lamberto Palazzari ed
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Papareschi n. 11, presso lo studio
dell'avv. Marco Longari;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria n. 556
del 14 novembre 2001, deposita il 15 novembre 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli; sentito l'avv. dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - ***** , cittadina thailandese, nata nel 1976, ha superato nell'aprile 2001 presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "Giulio Cesare" di Pescara l'esame d'idoneità per l'ammissione alla classe quinta.

2. - La Questura di Terni, con il provvedimento impugnato, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al dichiarato convincimento che dalle disposizioni del capo VII del d.P.R. 394/99 si evincerebbe che «non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per la frequenza di scuole medie superiori a stranieri di età superiori a 18 anni»; mentre ad avviso della stessa Questura nulla osterebbe al rilascio del permesso di soggiorno, se l'interessata lo chiedesse per iscriversi all'Università.

3. - Il Tar per l'Umbria ha annullato il diniego di permesso di soggiorno sulla base delle seguenti considerazioni:

- le disposizioni cui la Questura intende riferirsi sono, evidentemente, quelle contenute nell'art. 45 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (unica disposizione del capo VII del regolamento che abbia attinenza con la materia), concernente l'iscrizione dei minori stranieri alle scuole elementari e medie inferiori e superiori;
- la disposizione invocata tuttavia non è pertinente, in quanto essa non si rivolge alle autorità di pubblica sicurezza e non ha per oggetto la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno, ma si rivolge invece

alle autorità scolastiche ed ha la funzione di garantire ai minori stranieri l'accesso alle scuole (elementari e medie inferiori e superiori) anche se non siano in possesso di un permesso di soggiorno, come emerge chiarissimamente dal suo tenore letterale: «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani...»;

- l'art. 45 non ha nulla a che fare con il diverso problema dei presupposti e delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- non esiste alcuna disposizione che riservi ai soli minorenni il permesso di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione ad una scuola media superiore e consenta ai maggiorenni di ottenere il permesso di soggiorno solo per frequentare l'Università;
- la tesi della Questura appare tanto più inaccettabile, ove si consideri che ordinariamente gli studenti italiani che abbiano regolarmente svolto il curriculum scolastico raggiungono la maggiore età nel corso del penultimo anno della scuola media superiore, o, nel caso di quelli più precoci, nel corso dell'ultimo, mentre è del tutto eccezionale che uno studente si presenti all'esame di Stato ancora minorenne: sicché apparirebbe manifestamente irrazionale (e di dubbia costituzionalità) una norma che precludesse agli stranieri maggiorenni di frequentare la scuola media superiore.

4. - Contro tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell'Interno e la Questura di Terni ribadendo la distinzione, ai fini del

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, tra stranieri minorenni e stranieri maggiorenni: per questi ultimi, in particolare, secondo gli appellanti, non sarebbe previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per la frequenza di scuole medie superiori a stranieri di età superiore a 18 anni, in quanto l'art. 46 DPR n. 394/1999 consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno per il solo caso di frequenza degli studi universitari.

5. - L'appello è infondato.

5.1. - Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, e diversamente da quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellanti, non esiste alcuna norma che riservi ai soli minorenni il permesso di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione ad una scuola media superiore e preveda per i maggiorenni la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno solo per frequentare l'università.

Oltre ad essere priva di un fondamento normativo, l'interpretazione prospettata dalle Amministrazioni appellanti rischia di condurre a risultati irragionevoli: considerato infatti che, nella normalità dei casi, il compimento della maggiore età avviene (anche per i cittadini italiani) prima del completamento della scuola media superiore, la tesi seguita nel provvedimento impugnato avrebbe l'inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne.

5.2. - Non hanno pregio, in senso contrario, le preoccupazioni manifestate nell'atto di appello in ordine alla circostanza che lo straniero, iscrivendosi ad un corso di studi superiori, potrebbe ottenere, per ciò solo, il

rinnovo del permesso di soggiorno fino al completamento degli studi medesimi che egli potrebbe, in ipotesi, procrastinare all'infinito (facendosi, ad esempio, ripetutamente bocciare), eludendo così il sistema predisposto dal legislatore per la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno.

Tali considerazioni non colgono nel segno. Il fatto che lo straniero sia iscritto ad una scuola media superiore non impedisce infatti all'Amministrazione di rifiutare il permesso di soggiorno ove sussistano ragioni ostative previste dalla legge; tale rifiuto, tuttavia, non può automaticamente fondarsi, come è accaduto, invece, nel caso in esame, sul mero dato anagrafico (il compimento della maggiore età), non essendovi, come si è detto, nessuna norma che riservi ai soli minorenni il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione ad una scuola media superiore.

5.3. - Emerge da quanto detto sinora che il provvedimento della Questura di Terni, che ha rifiutato il permesso di soggiorno indicando quale unico motivo ostativo la maggiore età della richiedente, risulta sprovvisto di una valida ragione giustificatrice e, pertanto, deve essere annullato.

5.4. - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Terni deve essere rigettato.

5.5. - Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Giovanni RUOPPOLO | Presidente |
| Carmine VOLPE | Consigliere |
| Giuseppe ROMEO | Consigliere |
| Luciano BARRA CARACCILO | Consigliere |
| Roberto GIOVAGNOLI | Consigliere Est. |

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere

ROBERTO GIOVAGNOLI

Segretario

MARIA RITA OLIVA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....17/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria